

Gli oneri del professionista

Per l'ingegnere-dipendente collaborazioni senza Inarcassa

PAGINE A CURA DI
Pietro Gremigni

Uno dei problemi che più impegna le figure professionali è quello degli obblighi previdenziali a loro carico nel caso di svolgimento di attività non esattamente inquadrabili nelle rispettive Casse previdenziali professionali. Quando, cioè, il professionista, iscritto a un albo, svolge in modo professionale l'attività che prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa specifica non sorgono questioni particolari. Il problema nasce tutte le volte in cui il professionista effettua un'attività subordinata, oppure professionale e in parte subordinata, oppure instaura un rapporto di collaborazione. In queste ipotesi è sorto in passato e sorge anche oggi il dubbio sull'ente previdenziale deputato a ricevere l'iscrizione, conseguentemente a percepire la contribuzione obbligatoria e infine a pagare la pensione.

Il chiarimento

Per dirimere i dubbi, l'articolo 18 della legge 111/2011 ha introdotto una norma di interpretazione autentica della legge 335/1995, di portata quindi retroattiva.

La predetta disposizione chiarisce che, coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata Inps, sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo alle Casse profes-

IL QUESTIONARIO



Sono stato assunto in un'impresa di costruzioni come ingegnere edile. Sono iscritto all'albo e ho aperto anche la partita Iva per potere dare qualche consulenza professionale. Sui compensi, devo versare i contributi alla Cassa di previdenza degli ingegneri o all'Inps

A.V. - PARMA

sionali in base ai rispettivi statuti e ordinamenti.

Sono fatti salvi i versamenti già effettuati alla gestione separata Inps. Rientrano in questa previsione normativa (secondo quanto precisato dalla circolare 99/2011 dell'Inps), tutti coloro che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti.

A titolo esemplificativo, si possono verificare le seguenti ipotesi, che comportano l'assenza di iscrizione/versamento alla Cassa di appartenenza:

- mancato raggiungimento di un livello minimo di reddito;
- esercizio di attività di tirocinio o praticantato;
- esistenza di altra copertura contributiva contestuale allo svolgimento della professione, a causa della quale la Cassa di appartenenza esclude l'obbligo di versamento del contributo soggettivo, relativo all'attività professionale.

In tutti i predetti casi, lo svolgimento dell'attività professionale non obbliga a versare i contributi soggettivi alla Cassa, ma al massimo la contribuzione integrativa, contribuzione quest'ultima che non è collegata però all'erogazione di un trattamento pensionistico (Inps, circolare 124/1996).

Per contro, i compensi professionali percepiti sono assoggettati alla contribuzione alla gestione separata Inps con aliquota piena (27,72% per il 2012) oppure ridotta (18% nel 2012) qualora il professionista paghi già una con-

testuale contribuzione obbligatoria, come nell'ipotesi in cui sia un lavoratore dipendente iscritto ai Fondi pensioni lavoratori dipendenti Inps. Venendo al quesito iniziale, l'ingegnere non è iscrivibile a Inarcassa per il relativo regolamento che lo vieta in presenza di redditi da lavoro dipendente. Di conseguenza, i compensi realizzati per l'attività occasionale di consulenza saranno da versare alla gestione separata Inps con l'aliquota ridotta (attualmente 18%).

Un solo obbligo

Lo stesso Dm 281/96, che regola l'iscrizione alla gestione separata, all'articolo 6 ha stabilito che: «Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria», chiarendo che i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo alla gestione separata relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la cassa di categoria.

Qualora, invece, le disposizioni statutarie delle singole Casse prevedano l'iscrizione facoltativa per una serie di ragioni previste dai regolamenti stessi, la mancata iscrizione del soggetto interessato non è, da sola, elemento sufficiente a incardinare l'obbligo contributivo alla gestione separata; poiché, infatti, l'obbligo è strettamente legato alla volontà del contribuente stesso e alle disposizioni che regolamentano le modalità di iscrizione delle casse stesse, il contribuente potrà esplicitare anche ora per allora la sua scelta, chiedendo alla Cassa di categoria di poter versare la contri-

buzione omessa (Inps, messaggio 12 gennaio 2012 n. 709). In conclusione:

- se la Cassa esclude l'obbligo di iscrizione, in presenza di percezione di redditi professionali, sorge l'obbligo di versare i relativi contributi previdenziali alla gestione separata Inps applicando l'aliquota ridotta (per il 2012 del 18%);
- se la Cassa invece dà al professionista la facoltà di iscriversi in presenza della percezione di redditi professionali che non obbligano all'iscrizione, occorre ulteriormente distinguere:

- il professionista sceglie di iscriversi alla Cassa: è obbligato a versare alla Cassa stessa i contributi, compresi quelli soggettivi;
- il professionista sceglie di non iscriversi alla Cassa: non deve versare i contributi né alla Cassa né alla gestione separata Inps.

Tornando al quesito iniziale e supponendo che si tratti di un avvocato messo nella stessa condizione, il relativo Statuto della Cassa forense dà facoltà all'avvocato di iscriversi o meno a seconda che svolga la professione con carattere di continuità, ma non di prevalenza. Pertanto, se l'avvocato, dipendente presso uno studio legale di una banca, decide di dare ogni tanto consulenze, può iscriversi alla Cassa forense: i relativi compensi professionali saranno soggetti alla contribuzione della Cassa. Se, al contrario, decide di non iscriversi (o cancellarsi) alla Cassa, dato che tutto ciò sarebbe frutto di una sua libera scelta, non sarà tenuto a versare i contributi sui compensi né alla Cassa, né tantomeno alla gestione separata Inps.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PER SAPERNE DI PIÙ

Sul sito internet dell'Esperto risponde sono disponibili per approfondimento testi di legge, circolari, sentenze e interpretazioni di dottrina

www.ilssole24ore.com/espertorisponde

Situazioni differenti

1 ALCUNI CASI PREVISTI DALLE CASSE PROFESSIONALI

Cassa professionale	Obbligo di iscrizione	Altra attività
Ingegnere	<ul style="list-style-type: none">• Iscrizione all'Ordine professionale• Possesso di partita Iva• Non assoggettamento a un'altra forma di previdenza obbligatoria	<ul style="list-style-type: none">• In presenza di attività subordinata esclude l'obbligo di iscrizione alla Cassa anche se l'attività professionale sia prevalente
Commerciante (Cassa)	<ul style="list-style-type: none">• Iscrizione all'Albo• Apertura della partita Iva con codice attività di dottore commercialista	<ul style="list-style-type: none">• In caso di iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria o titolarità di pensione diretta per altra attività svolta c'è la facoltà di iscriversi alla Cassa
Avvocato (Cassa forense)	<ul style="list-style-type: none">• Iscritti all'albo professionale che esercitano la professione con continuità	<ul style="list-style-type: none">• Coesiste con l'obbligo di iscrizione alla Cassa forense, salvo che l'avvocato si cancelli dall'albo o non eserciti con continuità. In questo caso le prestazioni professionali comportano l'iscrizione alla Gestione separata

2 CONCORSO DI PIÙ ATTIVITÀ E OBBLIGHI PREVIDENZIALI: RIEPILOGO

PRIMA IPOTESI	<ul style="list-style-type: none">• La Cassa professionale vieta l'iscrizione in presenza di altra attività	<ul style="list-style-type: none">• Gli eventuali compensi anche specifici della Cassa sono soggetti alla contribuzione alla Gestione separata Inps
SECONDA IPOTESI	<ul style="list-style-type: none">• La Cassa ammette l'iscrizione anche in presenza di altre attività pur se prevalenti e continuative	<ul style="list-style-type: none">• Tutti i compensi professionali specifici sono soggetti a contribuzione soggettiva alla Cassa
TERZA IPOTESI	<ul style="list-style-type: none">• La Cassa dà facoltà al professionista di iscriversi o meno in presenza di altre attività	<ul style="list-style-type: none">• I compensi professionali sono soggetti ai contributi alla Cassa se si sceglie di iscriversi• Se si sceglie di non iscriversi, i compensi non sono soggetti a contributi